

*Comunione legale e comunione ordinaria: differenza
in punto di quote*

Corte App. Catania, sentenza 12 marzo 2015 (Pres. est. Tommaso Francola)

COMUNIONE LEGALE – COMUNIONE SENZA QUOTE - CONSEGUENZE

Nella comunione legale la quota ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) nonché la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.). Inoltre, diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, nella comunione legale il singolo coniuge non ha il diritto potestativo di ottenere la divisione, atteso che per lo scioglimento della comunione è necessaria o la volontà di entrambi i coniugi o la ricorrenza di una delle ipotesi previste dall'art. 191 c.c.. La diversità di disciplina e di struttura si spiega col fatto che la comunione legale e la comunione ordinaria assolvono ad una funzione diversa. Quest'ultima, essendo finalizzata al godimento dei beni in comune, ha una funzione statica mentre quella legale ha una funzione dinamica perché, da un lato, tende a garantire la parità dei coniugi sotto il profilo patrimoniale e, dall'altro, tende ad assicurare alla famiglia uno strumento di arricchimento volto sia al soddisfacimento dei propri bisogni sia all'accumulo di ricchezza. Di conseguenza, il coniuge non può trasferire a terzi la propria quota mentre può disporre per intero del bene comune, salva la ratifica da parte dell'altro coniuge che può manifestare il suo dissenso entro un termine di decadenza. Pertanto: la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal comma 2 dell'art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) come negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene" e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Svolgimento della causa

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 7.5.2012, G. G. chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa la moglie C. MC ed il figlio adottivo N., esponendo quanto segue: 1) la moglie aveva stipulato atto pubblico, col quale trasferiva al figlio N. la nuda proprietà della metà indivisa dei seguenti immobili:OMISSIS; 2) il predetto atto rogato, all'insaputa dell'istante, dal notaio L il*** trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa il *** era illegittimo, in quanto la moglie non poteva disporre della quota indivisa sui beni in comunione legale.

Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare nullo o annullare o, con qualsiasi altra statuizione, rendere privo di effetti giuridici l'atto rogato dal notaio L. il ****.

Costituitisi in giudizio con comparse separate, C. MC e N. chiedevano il rigetto della domanda, rilevando che, ai sensi dell'art. 184 c.c., gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro e da questo non convalidati sono annullabili, e che entro un anno dalla data di trascrizione gli atti possono essere sanati o per convalida successiva o se vengono meno le condizioni legittimanti la comunione dei coniugi (ad es., la separazione giudiziale ex art. 191 c.c.).

C. MC proponeva, altresì, due domande riconvenzionali con cui chiedeva: 1) la divisione giudiziale dei beni ai sensi dell'art. 193 c.c.; 2) la restituzione di somme maturate in costanza di matrimonio e derivanti da conto corrente.

Il G.U. del Tribunale di Siracusa, con ordinanza emessa in data ***, preliminarmente disponeva la separazione del giudizio introdotto dalla domanda riconvenzionale sub 1), relativa alla divisione giudiziale dei beni, ai sensi dell'art. 193 c.p.c., tra i coniugi G. G. e C. MC; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale sub 2); dichiarava la nullità dei trasferimenti immobiliari effettuati il *** dell'atto rogato dal notaio L., trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa il ***; e condannava i convenuti alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in €. 1.833,00, oltre Iva ed accessori di legge.

Il primo giudice osservava che la "comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei" e, di conseguenza, nei rapporti coi terzi "ciascun coniuge ha il potere di disporre dell'intero dei beni della comunione, ma giammai della *quota indivisa*". (cfr. Cass. 11.6.2010 n. 14093, 7.3.2006 n. 4890, 19.3.2003 n. 4033).

Quanto alle domande riconvenzionali, il G.U. rilevava che quella sub 1) richiedeva "un'istruzione non sommaria", per cui doveva essere disposta la separazione dei giudizi, e che quella sub 2) era improponibile per effetto degli artt. 192 e 191 c.c..

Avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Siracusa C. MC e G. N. hanno proposto appello, con il quale deducono la nullità del provvedimento per i seguenti motivi: 1) omessa motivazione; 2) violazione di legge; 3) contraddittoria motivazione e violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

....OMISSIS

Costitutosi in questo grado G. G. ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma dell'ordinanza impugnata, con la condanna degli appellanti alle

spese di giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa.
OMISSIS

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata da G. G., di inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione dei motivi come stabilito dall'art. 342 c.p.c..

Invero, gli appellanti, che hanno chiesto la riforma integrale della statuizione di primo grado, hanno indicato sia le parti del provvedimento ritenute errate sia le norme di legge asseritamente violate.

Nel merito l'appello proposto da C. MC e da G. N. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa in data**** e nei confronti di G. G. è infondato e deve essere rigettato.

In primo luogo vanno esaminate le questioni di pregiudizialità-dipendenza tra il presente giudizio e quello di separazione personale dei coniugi nonchè quello sorto dalla domanda riconvenzionale di divisione dei beni in comune.

Ad avviso della Corte, non vi erano i presupposti per sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino alla definizione della causa di separazione personale ovvero della causa di divisione dei beni in comunione.

Infatti, il regime di comunione legale cessa nel momento in cui viene emessa la pronuncia di separazione personale e senza effetto retroattivo, per cui il relativo giudizio non incide sulla questione della efficacia o meno degli atti di disposizione della quota da parte di uno dei coniugi.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che "lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica *ex nunc* soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti – al riguardo – il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, né a maggior ragione il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicchè risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazione" (v. Cass. 6.10.2005 n. 19447, 2.9.1998 n. 8707, 11.7.1992 n. 8463).

Parimenti, la causa avente ad oggetto la separazione giudiziale dei beni in comunione produce lo scioglimento della comproprietà dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche se gli effetti retroagiscono al giorno in cui è stata proposta la domanda, e la mera proposizione dell'azione di divisione non incide sull'esistenza della comunione (cfr. Cass. 27.2.2001 n. 2844).

Nella fattispecie la domanda proposta da G. G. presuppone l'esistenza della comunione legale con il coniuge C. MC alla data del 2.2.2012 e detta circostanza non è in contestazione.

Ai fini della decisione del presente giudizio non sono rilevanti nè la causa di separazione personale né quella di divisione dei beni rispetto alla quale, anzi, il primo ha natura pregiudiziale.

Pertanto, correttamente il G.U. del Tribunale di Siracusa non ha disposto il mutamento di rito e non ha sospeso il giudizio, come chiesto dai convenuti che hanno proposto le domande riconvenzionali.

Ciò premesso, la statuizione del Tribunale, che ha dichiarato la nullità dei trasferimenti immobiliari effettuati da C. MC in favore di G. .. con il

rogito notarile del 2.2.2012, deve essere confermata, essendo le doglianze degli appellanti infondate.

Infatti, la comunione legale tra coniugi ha una disciplina diversa da quella ordinaria: i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione e non possono cedere la quota a soggetti estranei.

Nella comunione legale la quota ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) nonché la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.).

Inoltre, diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, nella comunione legale il singolo coniuge non ha il diritto potestativo di ottenere la divisione, atteso che per lo scioglimento della comunione è necessaria o la volontà di entrambi i coniugi o la ricorrenza di una delle ipotesi previste dall'art. 191 c.c..

La diversità di disciplina e di struttura si spiega col fatto che la comunione legale e la comunione ordinaria assolvono ad una funzione diversa.

Quest'ultima, essendo finalizzata al godimento dei beni in comune, ha una funzione statica mentre quella legale ha una funzione dinamica perché, da un lato, tende a garantire la parità dei coniugi sotto il profilo patrimoniale e, dall'altro, tende ad assicurare alla famiglia uno strumento di arricchimento volto sia al soddisfacimento dei propri bisogni sia all'accumulo di ricchezza.

Di conseguenza, il coniuge non può trasferire a terzi la propria quota mentre può disporre per intero del bene comune, salva la ratifica da parte dell'altro coniuge che può manifestare il suo dissenso entro un termine di decadenza.

Sul punto la Corte di legittimità ha statuito che “ la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal comma 2 dell'art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) come negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene” e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione (v. Cass. 11.6.2010 n. 14093).

Infine, va rigettato anche il motivo con il quale C. MC ha contestato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata sub 2).

Invero, per “i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi” l'art. 177 c.c. ha previsto una comunione *de residuo*, cioè eventuale e differita, che si realizza se al momento del verificarsi di una causa di scioglimento il denaro non sia stato consumato.

In base al regime di comunione *differita* i beni che vi rientrano entreranno a far parte della comunione solo se sussistono allo scioglimento di questa, e cioè al momento in cui per qualsiasi ragione si

verifichi la cessazione del regime della comunione legale. (cfr. Cass. n. 2597 del 2006).

Nella fattispecie in esame il conto corrente, dal quale G. G. ha prelevato le somme di cui è stata chiesta la restituzione nella misura del 50%, è stato estinto prima sia della proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sia della domanda di separazione personale.

Pertanto, trattandosi di somme di denaro *consumate* dal G. (titolare del conto corrente) prima dello scioglimento della comunione legale, la domanda proposta dalla C. è inammissibile.

L'assunto, secondo cui si tratterebbe di atto di straordinaria amministrazione su un bene mobile comune, è errato, in quanto i proventi dell'attività di ciascun coniuge non costituiscono oggetto della comunione legale, salvo che sussistano al momento del suo scioglimento.

Applicando il principio della soccombenza, le spese di questo grado del giudizio devono essere poste a carico solidale di C. MC e G. Nicastro Giorgio.

Applicando lo scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 con la riduzione del 50% dei valori medi delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo all'oggetto ed alla non particolare complessità della controversia, i compensi difensivi vengono liquidati per la fase di studio in € 980,00, per la fase introduttiva in € 675,00, per la fase decisionale in € 1.652,50, e quindi nella complessiva somma di € 3.307,50, oltre il rimborso forfettario delle spese ex art. 2 del citato D.M. nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.

La richiesta di distrazione delle spese, avanzata ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dall'avv. ****soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, non può essere accolta, in quanto la dichiarazione di "non avere riscosso i compensi" è tardiva ed incompleta.

Infine, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da G. G. va rigettata, non essendo nella fattispecie sussistenti i presupposti per il suo accoglimento, e cioè avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ed avere arrecato con la condotta processuale un pregiudizio alla controparte.

P. Q. M.

La Corte rigetta l'appello proposto da C. MC e da G. N. nei confronti di G. G. ed avverso l'ordinanza decisoria emessa dal Tribunale di Siracusa il ****

Condanna in solido C. MC e G. N. alla rifusione delle spese sostenute da G. G. per questo grado del giudizio, che liquida in euro 3.307,50, oltre il rimborso forfettario delle spese ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 marzo 2015.

Il Presidente Estensore
dott. Tommaso Francola